


## **Anna Torresan - Comune di Porto Mantovano**

---

**Da:** valentina.tomirotti <valentina.tomirotti@pec.giornalistilombardia.it>  
**Inviato:** martedì 7 giugno 2022 07:38  
**A:** comuneportomantovano@legalmail.it  
**Oggetto:** Mozione Realizzazione del registro dei progetti esistenziali di vita  
**Allegati:** mozione registro dopo di noi.pdf

Buongiorno, si trasmette in allegato quanto in oggetto con preghiera di inserimento nell'imminente ODG del Consiglio Comunale di Giugno 2022.  
Grazie.

Valentina Tomirotti





Porto Mantovano, 06.06.2022

<b>COMUNE DI PORTO MANTOVANO</b>		
- 7 GIU. 2022		
Prot. N. ....	133	PO
Cat. ....	2	Clas. .... 3
Fasc. ....		

**Al Sig. Sindaco Massimo Salvarani  
Al Segretario Comunale Dott.sa Bianca Meli  
Ai Sig.ri Consiglieri ed Assessori  
LORO SEDI**

## **MOZIONE DEL GRUPPO MISTO AD OGGETTO: *Realizzazione del registro dei progetti esistenziali di vita***

L'obiettivo principale di tutte le persone è riuscire a costruirsi un futuro adeguato e questo è ancora più necessario per le persone con disabilità. Riuscire a costruire un futuro a misura delle proprie capacità, necessità e bisogni dev'essere un traguardo principale per una società moderna e inclusiva. Tutte le persone con disabilità affrontano un percorso di autodeterminazione di sé, vivono spesso situazioni che impediscono loro di raggiungere una completa autonomia personale e sociale, ma il Comune non può più delegare un'azione più concreta.

### **PREMESSO CHE**

- con legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono state introdotte nell'ordinamento giuridico italiano misure volte a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare o che potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno.
- alle persone con disabilità deve essere garantito il diritto di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi ed in particolare quelli che le riguardano direttamente, nonché alla gestione di tutti i servizi di cui fruiscono in quanto cittadini;
- il diritto alla vita indipendente, così come sancito dall'articolo 19 della Convenzione ONU, riguarda tutte le persone con disabilità a prescindere dalla tipologia di menomazione o dalla gravità o dall'età o dalla piena capacità di autodeterminazione, fatta salva una aggiuntiva attenzione rivolta alle persone con necessità di sostegno intensivo; l'esigibilità del diritto alla vita indipendente alle persone non in grado o parzialmente in grado di autodeterminarsi deve essere garantito anche con l'accessibilità ai servizi e alle informazioni e l'eventuale accompagnamento alla scelta consapevole;
- le persone con disabilità hanno diritto a scegliere liberamente dove, come e con chi vivere evitando ogni situazione segregante o di esclusione o di isolamento; le strutture, i servizi, gli interventi o le situazioni, direttamente o indirettamente segreganti, sono progressivamente esclusi dalle politiche pubbliche, a favore di soluzioni che concorrono a realizzare il progetto di vita, la sua autodeterminazione e autonomia e a supportare l'ambiente familiare della persona;

- il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone non si esaurisce con una mera erogazione in denaro o nella fornitura di uno specifico servizio, ma è garantito dall'approntamento, in tutti i servizi per la collettività, di strategie e modelli organizzativi consolidati, continuativi, flessibili e calibrati sul progetto personale di ciascuno, orientato alla sua inclusione;
- il dovere da parte dello Stato e delle istituzioni territoriali di compiere ogni sforzo mirato alla deistituzionalizzazione delle persone con disabilità che vivono in strutture segreganti, intervenendo sia nella direzione di garantire adeguate dimissioni dalle strutture in parola, sia nel divieto alla realizzazione di nuove strutture che riproducano situazioni segreganti vietandone l'accreditamento istituzionale e, conseguentemente, qualsivoglia finanziamento diretto o indiretto.

### **RILEVATO CHE**

garantire alle persone fragili la stessa qualità di vita e la stessa dignità di quando c'era chi li accudiva e si occupava di loro non è un diritto trascurabile, diventa un problema anche culturale che va al di là della tutela economica che già viene garantita alle persone con grave disabilità in base alla legge approvata sul "Dopo di noi". Ricordando che nel contesto delle politiche di sostegno territoriale su tali tematiche, il Comune è chiamato a presenziare e ad essere parte attiva, è giusto iniziare a compiere un percorso di emancipazione di pensiero e di azione che miri a supportare e valorizzare il percorso di vita delle persone con disabilità, con le loro aspettative, con le loro necessità e con le relazioni intessute nel corso della propria esistenza, che, come sopra detto, non possono essere cancellate di colpo, solo per il venir meno del perno familiare nella propria casa di origine.

### **CONSIDERATO CHE**

1. il concetto di progetto individualizzato parte da un'istanza proveniente dalla persona con disabilità, dall'amministratore di sostegno o dalla famiglia, che deve essere presentata al Comune di residenza e deve raccogliere una relazione sui bisogni della persona con disabilità, ma anche sui desideri e le preferenze alle quali è necessario dare risposte concrete. L'istanza deve contenere una relazione sul budget di spesa previsto, sia esso erogato in forma diretta (attraverso emolumenti economici) sia indiretta (attraverso servizi). Non esiste un progetto standard ma di una totale personalizzazione. Il Budget di spesa dev'essere definito secondo le modalità previste dalla legge nazionale n. 328/2000, a prescindere delle delibere regionali.
2. attualmente il Comune di Porto Mantovano non ha una progettualità mirata alla presa in carico di tali istanze, sia come finalità esecutiva, sia di supporto concreto nel percorso, il progetto di istituire il Registro dei progetti esistenziali di vita è un passo fondamentale per il livello di inclusione che questo Comune deve raggiungere, al passo con i bisogni e il rispetto dei diritti civili. Un Registro appositamente istituito presso l'Ufficio di Stato Civile comunale, che accolga le istanze compilate dalle persone con disabilità o da chi ne è tutore legale. "Il progetto esistenziale di vita, (PEdV) è il documento redatto con il pieno coinvolgimento di una persona con disabilità e destinato alle seguenti finalità:
  - dare voce, nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, ai desideri, alle aspirazioni profonde, salvaguardare il presidio delle abitudini di vita delle persone con disabilità;
  - rafforzare il diritto di autodeterminarsi degli interessati, permettendo loro di fruire di un'esistenza la più piena, fruttuosa e soddisfacente possibile: in particolare sotto il profilo degli affetti, della quotidianità, del benessere, della scuola, del lavoro, della cultura, della creatività, della residenza, del tempo libero, dello sport, e così via;
  - contribuire a far emergere il "migliore interesse" della persona fragile, grazie anche al coinvolgimento di una pluralità di conoscenti e di esperti;
  - contribuire al rispetto delle volontà contenute nel PEdV anche nei casi in cui la famiglia non sia/non sarà più, per le ragioni più varie, in grado di assistere quotidianamente il proprio caro. Il PEdV illustra quali siano i desideri, le aspirazioni e

le abitudini dell'Interessato, in modo che quanto indicato nel Progetto Esistenziale di Vita venga rispettato dalle persone chiamate in qualsiasi modo a prendersi cura, nel presente e nel futuro, dell'Interessato.

Una volta depositato, il PEdV ha valore nei confronti di tutti gli interlocutori che si prendono/prenderanno cura dell'interessato affinché anche loro tengano conto di quanto è indicato e, più specificamente, il progetto esistenziale di vita è in grado di raccogliere informazioni attinenti vari ambiti e aspetti della vita della persona maggiorenne e con disabilità riconosciuta ai sensi di legge. Nella redazione del progetto, il soggetto richiedente, che può essere direttamente l'interessato o altro soggetto legittimato a rappresentarlo, è affiancato da un accompagnatore per la redazione del progetto di vita, progetto che viene poi sottoposto alla valutazione di una commissione composta da soggetti con specifiche competenze in materia e, una volta approvato, viene depositato e registrato, con efficacia verso i terzi;

La redazione e il deposito nel Registro comunale del Progetto esistenziale di Vita sono gratuiti e si svolgono nel rispetto della riservatezza e tutela dei dati dell'interessato, è riservato ai residenti maggiorenni con una disabilità ai sensi della Legge 104/1992, accertata con le modalità indicate nell'articolo 4 della legge stessa.

La procedura potrà essere attivata dallo stesso soggetto interessato dal progetto di vita oppure da un'altra persona, ad esempio un familiare esercente la responsabilità genitoriale, o altra persona legittimata a rappresentare l'interessato, quale il tutore, il curatore e l'amministratore di sostegno nell'ambito dei poteri indicati nelle rispettive nomine.

### **RITENUTO CHE**

occorre favorire una implementazione delle politiche più propriamente di integrazione sociosanitaria che tenga in debito conto l'esistenza di strumenti di piena integrazione della persona con disabilità, quale quello del diritto al progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000, inteso dalla giurisprudenza come ampio diritto soggettivo incompressibile a causa di carenze organiche ovvero di esigenze di bilancio;

### **RICHIAMATO**

il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 112 del 2016, che così precisa con riferimento alle modalità attuative delle misure in essa contemplate: "Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.";

### **SI IMPEGNA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE**

- a promuovere iniziative progettuali e attività amministrative, sull'esempio di quella già attiva, ad esempio, presso il comune di Reggio Emilia con il progetto "Registro dei Progetti di Vita Esistenziali", funzionali alle finalità di cui in premessa;
- istituire il Registro dei progetti esistenziali di vita per il Comune di Porto Mantovano, attivandolo e rendendolo operativo entro il 31.12.22;
- a produrre interventi di informazione e di sensibilizzazione rivolti a tutti i cittadini, per favorire la conoscenza delle potenzialità di tale Registro, attraverso una corretta campagna informativa sia in anagrafe, sia attraverso lo sportello dei servizi sociali attraverso la competenza del team di Assistenti sociali comunali.

**Capogruppo in Consiglio Comunale**  
**GRUPPO MISTO**

